



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO N. 09 DATA COMUNICATO 08/08/2018

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Sommario

| | |
|--|-----|
| COMUNICAZIONI..... | 161 |
| Comunicazioni Consiglio Direttivo..... | 161 |
| TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... | 162 |

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Consiglio Direttivo

Per un mero errore di digitazione sul C.U. n. 08 pubblicato ieri 07.08.2018, è stata inserita come data ultima di proroga termini iscrizione del Campionato Regionale di 2° Categoria – S.S. 2018-2019 il giorno Giovedì 09 Agosto 2017 – ore 13:00; leggasi, ovviamente

Giovedì 09 Agosto 2018 – ore 13:00.

* * * * *

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini Presidente; Avv. Maurizio Lorenzini e Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 2 Agosto 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale Interregionale f.f. Dott. Ciro Saltalamacchia e del Procuratore Federale Interregionale aggiunto avv. Marco Squicquero – n. 11626/685 pfi 17 18 /MS CS/vdb del 11/05/2018

NEI CONFRONTI DI

- AVV. BRUGNOLETTI MASSIMILIANO, all'epoca dei fatti Presidente della ASD B E A SPORT CALCIO A 5;
- Società ASD B E A SPORT CALCIO A 5
- Società ATLETICO ORTE 5.11;

per rispondere:

-“il SIG.MASSIMILIANO BRUGNOLETTI, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD B E A SPORT CALCIO A 5, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 9 dello Statuto Federale, per aver svolto funzioni dirigenziali in due squadre appartenenti al settore LND, risultando Presidente de facto dell'Atletico Orte 5.11, pur rivestendo contestualmente la qualifica di Presidente della ASD B E A SPORT CALCIO A 5;

- ASD B E A SPORT CALCIO A 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal soggetto appartenente alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata,

- ATLETICO ORTE 5.11 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal soggetto appartenente alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata al sig. Massimiliano Brugnoletti “.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il procuratore Federale Interregionale f.f. Dott. Ciro Saltamacchia e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto Avv. Marco Squicquero hanno deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale l'Avv. Massimiliano Brugnoletti, la società ASD B E A SPORT CALCIO a 5 e la società ATLETICO ORTE 5.11 per rispondere degli addebiti suindicati. Il procedimento prende le mosse da una nota del Presidente del Comitato Regionale Umbria datata 28 giugno 2017 e pervenuta alla Procura federale il 03.07.2017, con il quale, per quanto di competenza, si segnalavano e si allegavano articoli di stampa pubblicati dal quotidiano "Corriere dell'Umbria" e dal portale "Eccellenza Calcio", inerenti dichiarazioni rilasciate in nome e per conto di altre società dal sig. Massimiliano Brugnoletti Presidente della Società A.S.D. B E A SPORT CALCIO A 5 partecipante ai Campionati Giovanili indetti dal Comitato Regionale Umbria, e dal sig. Cristiano Castellani, Presidente della società POL. D. CAMPITELLO. L'indagine della Procura ha avuto ad oggetto gli accertamenti in merito alla condotta del sig. Massimiliano Brugnoletti che risulterebbe per tale Organo Federale svolgere funzioni dirigenziali in due squadre appartenenti al settore LND.

La Procura Federale effettuava le indagini di rito sia attraverso le acquisizioni documentali in atti che con le audizioni del sig. Massimiliano Brugnoletti, del sig. Stefano Ghergo (Presidente ASD Atletico Orte) e del sig. Cristiano Castellani (Presidente della Polisportiva D. Campitello).

A conclusione delle predette indagini in data 11.5.2018 veniva esercitata l'azione disciplinare ed emesso il deferimento in parola con richiesta a questo Tribunale Federale Territoriale di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

All'udienza di trattazione del 02.08.2018 erano presenti il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale F.I.G.C.; l'avv. Massimiliano Brugnoletti; nessuno per gli altri incolpati.

Le parti, all'esito della discussione, come da separato verbale così concludono:

- il rappresentante della Procura Federale della FIGC chiede che venga affermata la responsabilità del deferito con applicazione della sanzione di mesi 3 di inibizione per l'avv. Massimiliano Brugnoletti, di euro 600,00 di ammenda per la ASD B E A Sport Calcio a 5, per responsabilità diretta, di euro 600,00 di ammenda per l'Atletico Orte 5.11 per responsabilità oggettiva;
- l'avv. Massimiliano Brugnoletti, illustrando più approfonditamente quanto già esposto nella memoria difensiva, contesta i fatti addebitati chiedendo il proscioglimento.

Il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il deferimento, sentite le parti, esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza, il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue.

Come si legge dalla relazione e nell'atto di deferimento in atti e, come ribadito nella seduta disciplinare, per la Procura Federale l'avv. Brugnoletti viene riconosciuto dagli addetti ai lavori nell'ambiente dilettantistico del calcio umbro quale effettivo "patron" della società Atletico Orte e ciò a dispetto del formale presidente risultante dagli archivi federali sig. Stefano Ghergo.

In buona sostanza, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del procedimento disciplinare e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dai soggetti escussi, la Procura Federale ritiene provato che l'avv. Brugnoletti sia nel rapporto con i mezzi di informazione, che con i Presidenti di altre società (cfr. dichiarazione del presidente della società Campitello "fu concordato con l'avv. Brugnoletti dell'Atletico Orte di procedere alla fusione tra le nostre società...") non faccia alcuna distinzione con il ruolo rivestito nella società ASD B E A CALCIO a 5 di cui è formalmente Presidente e tra quello rivestito " de facto" in seno alla società ATLETICO ORTE, rilasciando dichiarazioni che inequivocabilmente presuppongono la carica di Presidente di fatto o quanto meno un ruolo dirigenziale apicale e di riferimento di quest'ultima società.

Ritiene, pertanto, la Procura Federale che l'avv. Brugnoletti ha svolto funzioni dirigenziali in due squadre del settore LND, con ciò violando l'art. 1 comma bis del CGS, anche in relazione all'art. 7 comma 9 dello Statuto Federale, mentre, conseguentemente, le società ASD B E A CALCIO a 5 e ATLETICO ORTE 5.11 devono essere sanzionate la prima per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del CGS e la seconda per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS.

L'avv. Brugnoletti contesta gli addebiti sostenendo di aver agito esclusivamente per conto dell'Atletico Orte nella sua qualità di avvocato e mai quale presidente di fatto.

In particolare l'avv. Brugnoletti precisa che quale legale di fiducia dell'Atletico Orte (società che evidenzia di aver già difeso e rappresentato in procedimenti dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva) si è occupato del progetto di fusione tra la Polisportiva Campitello e l'Atletico Orte e altre società del calcio dilettantistico, operanti anche in discipline diverse, per creare un soggetto da far confluire nella Polisportiva Ternana (di cui avrebbe poi ricoperto il ruolo di Presidente) per la gestione sinergica di progetti sociali, tornei estivi, centri sportivi.

In buona sostanza evidenzia l'avv. Brugnoletti che, contrariamente a quanto ritenuto e riportato dalla stampa di settore, non si è mai atteggiato a Presidente dell'Atletico Orte, ma si è interessato al progetto di fusione in qualità di avvocato specializzato in diritto amministrativo e sportivo e quale coordinatore di tale progetto poi fallito.

Orbene questo Tribunale ritiene che l'Avv. Brugnoletti debba essere prosciolto dagli addebiti.

Devesi rilevare infatti che l'avvocato nelle trattative stragiudiziali può rappresentare la parte senza necessità di un formale mandato scritto. Quindi ben poteva l'avv. Brugnoletti, in tale veste,

rappresentare e spendere il nome dell'Atletico Orte di fronte ad altri soggetti, anche con pubbliche dichiarazioni, rappresentando detta società nel progetto di fusione con altre società dilettantistiche, progetto che aveva ideato e promosso.

Appare inoltre incontestabile nell'ambito di tale progetto la necessità di un esperto del diritto e in particolare di quello sportivo.

Ulteriore conferma del ruolo di legale di fiducia dell'avv. Brugnoletti della società Atletico Orte si ha laddove lo stesso ha rappresentato e difeso detta società e un suo tesserato di fronte a questo Tribunale Federale Territoriale (cfr. deferimento nr 471/886 pf 15-16 AV/vg datato 08.07.2016 a carico della società Atletico Orte e del suo allenatore Cavalli).

Del resto le dichiarazioni delle persone escusse e in particolare quella del Presidente dell'Atletico Orte-Stefano Ghergo- non smentiscono la tesi difensiva dell'avv. Brugnoletti, ovvero non lo fanno apparire quale "*falsus procurator*".

A ciò si aggiunga che gli stralci giornalistici acquisiti al procedimento disciplinare se da un lato possono ingenerare al lettore, o all'opinione pubblica, dubbi sull'effettivo ruolo svolto dall'avv. Brugnoletti nella vicenda da scrutinare, dall'altro non possono certo rappresentare univoci e validi elementi di prova per la configurazione dell'addebito contestato.

In definitiva questo Tribunale ritiene compatibile e giustificata l'attività espletata dall'avv. Brugnoletti nella vicenda per cui è procedimento disciplinare, proprio in virtù del ruolo di legale di fiducia (circostanza pacifica e confermata dalle precedenti difese dinanzi agli organi di giustizia sportiva) della società Atletico Orte, nonché con quello di promotore e ideatore del progetto di fusione, poi fallito.

Ecco allora che alla stregua di una rigorosa applicazione dei principi applicabili anche alla Giustizia Sportiva si impone l'adozione di una pronuncia di proscioglimento a carico dell'avv. Massimiliano Brugnoletti e conseguentemente delle società ASD B E A SPORT CALCIO a 5 e ATLETICO ORTE 5.11.

P.Q.M.

Il Tribunale Territoriale Federale **proscioglie** l'avv. **Massimiliano Brugnoletti** dagli addebiti contestati nel capo d'incolpazione e per l'effetto, **proscioglie** le società **ASD B E A CALCIO a 5** e **ATLETICO ORTE 5.11** dall'incolpazione per responsabilità diretta la prima e per responsabilità oggettiva la seconda.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini, Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

* * * * *

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 08 AGOSTO 2018.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace